

INSUFFICIENZA DI PROVE E STEREOTIPI DI GENERE.
PER UN'INDAGINE SULLE PRASSI GIUDIZIARIE IN TEMA DI
VIOLENZA SESSUALE NEGLI ANNI SETTANTA DEL NOVECENTO

*LACK OF EVIDENCE AND GENDER STEROTYPES.
FOR A STUDY ON JUDICIAL PRACTICES REGARDING SEXUAL
VIOLENCE IN THE 1970S*

Raffaella Bianchi Riva
Università degli Studi di Milano

Abstract English: Most trials for sexual violence rely on the statements of the victim. Their evaluation is therefore essential for determining the commission of the crime. However, such evaluation can be influenced by gender stereotypes that tend to blame victims of sexual rape, often leading them to waive legal protection, with serious effects on citizens' trust in the administration of justice.

The study on the jurisprudence of the court of Como on carnal violence (article 519 Penal Code 1930) and violent acts of lust (article 521 Penal Code 1930) in the 1970s not only demonstrates that traditional sexist prejudices have often affected the judges' evaluation, preventing them from determining the guilt of the defendants, but also that their use has been favored by the intrinsic difficulty in establishing the existence of such offenses.

Under the Code of Criminal Procedure of 1930, judges extensively resorted to acquittal for lack of evidence, despite the recommendations of the Court of Cassation to interpret the rule restrictively. While, on the one hand, the use of the doubting formula reflected the difficulty in establishing the facts in rape trials, on the other hand, it attributed some relevance to the statements of the offended party. In any case, this solution resulted in a lack of protection both for the victim, who did not obtain justice in the trial, and for the defendant, who continued to suffer negative (both legal and social) consequences even after the closure of the trial.

Key words: sexual violence; gender stereotypes; criminal trial; judicial stereotypes; acquittal due to lack of evidence.

Abstract Italiano: La maggior parte dei processi per violenza sessuale si fonda sulle dichiarazioni della vittima, che entrano nel processo attraverso la testimonianza della persona offesa. La loro valutazione è, dunque, essenziale per l'accertamento del reato. Su tale valutazione possono, tuttavia, influire stereotipi di genere che tendono a colpevolizzare le vittime e che spesso le inducono a rinunciare alla tutela legale, con gravi effetti anche sulla fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia.

L'indagine condotta sulla giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 3, pagg. 41-72.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26091. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

carnale (art. 519 c.p. 1930) e atti di libidine violenti (art. 521 c.p. 1930) negli anni Settanta del Novecento dimostra non solo che i tradizionali pregiudizi sessisti influirono sovente sulla valutazione dei giudici, impedendo di accertare la colpevolezza degli imputati, ma anche che il ricorso ad essi fu favorito dall'intrinseca difficoltà di accertamento di tali reati.

Sotto il vigore del codice di procedura penale Rocco, i giudici fecero ampio ricorso all'assoluzione per insufficienza di prove, nonostante le raccomandazioni della Corte di cassazione di interpretare la norma restrittivamente. Se, da un lato, l'utilizzo della formula dubitativa anziché di quella piena rifletteva la difficoltà di accertare in concreto i fatti nei processi per stupro, dall'altro consentiva di attribuire una seppur minima rilevanza alle dichiarazioni della parte offesa. In ogni caso, tale soluzione si risolveva in una mancanza di tutela sia per la vittima, che nel processo non otteneva giustizia sia per l'imputato, che, a causa dell'ambigua disciplina del proscioglimento per insufficienza di prove, continuava a subire conseguenze (giuridiche e sociali) negative anche dopo la chiusura del processo.

Parole chiave: violenza sessuale; stereotipi di genere; processo penale; vittimizzazione secondaria; assoluzione per insufficienza di prove.

Sommario: 1. *Flashback:* violenza sessuale e processo penale nell'Italia degli anni Settanta del Novecento. – 2. La violenza sessuale nell'Italia repubblicana tra legislazione e giurisdizione. – 3. Il giudice di fronte al reato di violenza sessuale: tra (difficile) valutazione delle prove e (facili) stereotipi di genere. – 4. La giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento. – 4.1. Giudizi. – 4.1.1. Le sentenze di assoluzione: l'insufficienza di prove. – 4.1.2. Le sentenze di condanna: le circostanze attenuanti generiche. – 4.2. Pregiudizi. – 4.2.1. La condotta della vittima. – 4.2.2. Denunce tardive e ritrattazioni. – 4.2.3. Il nodo del consenso. – 4.2.4. La *vis grata puellis*. – 5. *Déjà vu:* violenza sessuale e processo penale nell'Italia di oggi.

1. Flashback: violenza sessuale e processo penale nell'Italia degli anni Settanta del Novecento

Nel 1979 viene trasmesso dalla RAI *Processo per stupro*, documentario – ancora oggi di straordinaria attualità – che ricostruisce in presa diretta l'udienza di un processo per violenza carnale – come era allora denominato il reato nel codice penale – celebrato davanti al tribunale di Latina l'anno precedente¹. Per la prima volta, un largo pubblico è posto di fronte a «un certo modo di fare i processi», in base al quale «la vera imputata è la donna». È l'Avv. Tina Lagostena Bassi, rappresentante della parte offesa, a denunciare «una prassi costante» nelle aule giudiziarie italiane, derivante da condizionamenti culturali radicati tanto nella società quanto nelle istituzioni e tendente a colpevolizzare le vittime, indagando il loro stile di vita, la loro condotta e le loro abitudini, e a minimizzare viceversa le cause del comportamento degli autori. Se, da un lato, le argomentazioni utilizzate

¹ Belmonti, Carini, Rotondo, 1980.

dai difensori e recepite dai giudici nei processi per violenza sessuale riflettono modelli culturali fondati sulla concezione patriarcale dei rapporti tra uomo e donna, dall'altro, esse concorrono a riprodurre forme di discriminazione di genere, «ed è il motivo – come osserva l'Avv. Lagostena Bassi – per cui migliaia di donne non fanno le denunce, non si rivolgono alla giustizia»: tale atteggiamento, infatti, costituisce in molti casi un ostacolo all'accesso delle vittime alla giustizia, per l'imbarazzo e la vergogna di essere giudicate dentro e fuori il processo, con gravi effetti anche sulla fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia.

Le considerazioni dell'Avv. Lagostena Bassi inducono a indagare le prassi giudiziarie in tema di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento, nell'ambito di una più ampia riflessione sugli intrecci tra diritto, società e cultura.

Se, da un lato, la violenza sessuale è stata a lungo identificata con la violenza contro le donne, trascurando le altre forme di violenza (fisica, psicologica, economica), dall'altro, essa è stata posta a fondamento della battaglia per l'emancipazione femminile, che ha condotto all'individuazione delle cause del fenomeno della violenza di genere nelle disegualianze tra uomini e donne².

Gli anni Settanta hanno trasformato la società, modificando lo stile di vita e il modo di pensare degli italiani e delle italiane. Se, da una parte, il «decennio più lungo del secolo breve»³ è ricordato soprattutto come quello degli «anni di piombo» per lo stragismo e il terrorismo che hanno messo a rischio la tenuta dell'ordine democratico, dall'altra, esso si è posto come momento di rottura con il passato, che, interpretando i cambiamenti sociali e culturali in corso, ha determinato la conquista di nuovi diritti e di nuove libertà. Le battaglie per l'affermazione dei diritti delle donne, condotte dai movimenti femministi, si sono intrecciate con le rivendicazioni politiche e civili, portando ad una modernizzazione – o, come è stato puntualizzato, ad una secolarizzazione – del Paese. I rapidi e profondi cambiamenti sociali e culturali – a cui hanno corrisposto risposte lente da parte della politica – hanno continuato, tuttavia, a convivere con i modelli tradizionali, di stampo maschilista⁴.

² Sulla violenza di genere in prospettiva storica, cfr. Cavina, 2011; Cocchiara (ed.), 2014; Casanova, 2016; Feci, Schettini (eds.), 2017; Esposito, Franceschi, Piccinni (eds.), 2018; Santangelo Cordani, Ziccardi (eds.), 2020. In particolare, sulla storia della violenza sessuale, cfr. Corbin (ed.), 1992; Vigarello, 2001; Bourke, 2009; Santangelo, 2020. Sul contrasto al fenomeno della violenza di genere, nelle sue diverse declinazioni, anche alla luce della più recente normativa interna e internazionale, cfr. Roia, 2017; D'Amico, 2020; Pezzini, Lorenzetti (eds.), 2020; D'Amico, Nardocci (eds.), 2021; Di Nicola Travaglini, 2022; Tevere, 2022; D'Amico, Nardocci, Bissaro (eds.), 2023. Si segnala inoltre il progetto dell'Università degli Studi di Milano *Osservatorio Violenza sulle Donne* volto ad offrire uno spazio in continuo aggiornamento con norme, giurisprudenza, commenti e notizie (<https://ovd.unimi.it/>).

³ Gotor, 2022.

⁴ Se gli anni Sessanta sono unanimemente considerati come il decennio del «miracolo italiano» – che con il *boom* economico ha condotto a un rapido e radicale cambiamento

La liberalizzazione dei costumi che ha investito la società ha inciso anche sulla concezione della sessualità, contribuendo a ridefinire la considerazione giuridica della violenza sessuale, quantunque – come è stato evidenziato – la crescente emancipazione non sia stata esente da ambiguità e contraddizioni, che si sono riflesse anche nei processi penali in materia⁵.

L'indagine che qui si propone – condotta sulla giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza sessuale nel decennio 1970-1980⁶ – pur non potendo essere rappresentativa degli orientamenti giurisprudenziali prodotti in quegli anni in Italia, può tuttavia contribuire a verificare l'incidenza dei pregiudizi di genere nell'esperienza giudiziaria, evidenziando non solo come essi abbiano condizionato gli esiti dei processi per stupro, ma anche come essi abbiano influito – anche in considerazione delle difficoltà ricostruttive dei reati di violenza sessuale – sui meccanismi di accertamento del fatto. Solo la giurisprudenza di merito, infatti, può offrire, attraverso gli argomenti utilizzati dai giudici per valutare le condotte degli uomini e delle donne coinvolti nelle vicende giudiziarie, una dimostrazione di come gli stereotipi culturali abbiano influito sulle decisioni relative ai reati sessuali, talvolta anche nonostante gli orientamenti interpretativi progressivamente sviluppati dalla Corte di cassazione e volti ad una maggiore tutela delle vittime di tali reati.

2. La violenza sessuale nell'Italia repubblicana tra legislazione e giurisdizione

Il codice penale che l'Italia repubblicana ereditò dal fascismo puniva la violenza carnale (art. 519 c.p.) tra i “delitti contro la libertà sessuale”, a loro volta inseriti tra i “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”. Come nel precedente codice Zanardelli (art. 331 c.p.), il bene giuridico protetto dal codice Rocco attraverso il reato di violenza carnale era, dunque, quello collettivo della morale e non quello della libertà individuale. Nonostante sin dalla fine degli anni Settanta del Novecento si fosse aperto un ampio dibattito sul trasferimento della norma sulla violenza carnale nel titolo sui delitti contro la persona, soltanto la legge n. 66 del 1996, come è ben noto, modificò la collocazione sistematica (oltre che il

delle abitudini della popolazione –, gli anni Settanta sono spesso descritti in termini di crisi (destinata a perdurare anche nei decenni successivi) per l'instabilità del sistema politico e la difficoltà del quadro economico. Sui cambiamenti politico-economici e socio-culturali degli anni Settanta, cfr., oltre a Ronchey, 1977, i più recenti Lussana, Marramao (eds.), 2003; Colarizi, 2019; Gotor, 2022.

⁵ Fiandaca, 1993.

⁶ Le sentenze del tribunale di Como citate di seguito sino al 1974 sono conservate presso l'Archivio di Stato di Como nel fondo Tribunale Civile e Penale di Como (1816-1974); dal 1975 si trovano presso il tribunale di Como. Diversi gli studi di carattere storico sulla violenza di genere condotti sulla giurisprudenza del tribunale di Como tra Otto e Novecento, cfr. Badesi, 2013; Ead., 2020; Re, 2023.

nomen iuris) del reato, inserendo l'art. 609 *bis* c.p. sul reato di violenza sessuale tra i "delitti contro la libertà personale" (ma eliminando – come è stato rilevato – la specificità del reato, la cui gravità resta ora solo nell'aumento delle pene)⁷.

Nel bilanciamento tra l'esigenza di punire fatti anche gravissimi e il rispetto della volontà della vittima di evitare il procedimento penale, il reato era (ed è tuttora) procedibile a querela di parte (salve alcune ipotesi di procedibilità d'ufficio). Una volta proposta, tuttavia, la querela era (ed è) irrevocabile (art. 542 c.p.), al fine di evitare «turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni», come puntualizzava la relazione al codice, evidenziando altresì come «questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto»⁸.

Il codice Rocco distingueva, inoltre, tra violenza carnale, punita con la reclusione da tra a dieci anni, e atti di libidine violenti (art. 521 c.p.), la cui pena era ridotta di un terzo rispetto a quella della violenza carnale, a seconda che vi fosse o meno congiunzione carnale. Tale distinzione – che aveva peraltro suscitato notevoli questioni in dottrina con riguardo al significato di "congiunzione carnale"⁹ – fu eliminata dalla legge n. 66 del 1996 – che punisce ora sotto l'art. 609 *bis* c.p. tutti gli "atti sessuali" commessi mediante costrizione della vittima (sollevando anche dubbi circa il rispetto del principio di tassatività) – al fine di evitare alle vittime indagini volte all'accertamento della congiunzione carnale, che, risolvendosi spesso in un'indebita intromissione nella loro vita intima (domande sulla dinamica del fatto, accertamenti medici), avevano sovente l'effetto di scoraggiare le denunce.

Occorre tenere presente, peraltro, che l'art. 544 c.p. prevedeva l'estinzione della pena per i reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti («anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo») in caso di successivo matrimonio con la parte offesa, secondo quanto già previsto dal codice penale unitario (art. 353 c.p.), ribadendo la prevalenza della tutela dell'onore della donna e del decoro della sua famiglia sulla protezione della libertà e dell'integrità della vittima¹⁰.

Fatta eccezione per la legge n. 442 del 1981, che abrogò l'art. 544 c.p. (oltre

⁷ Virgilio, 1996, p. 165. Se già la legge n. 66 del 1996 era stata identificata, sin dalla sua richiesta, come «uno dei casi più emblematici di legislazione "simbolico-espressiva"» (Fiandaca, 1993), le modifiche intervenute nell'ultimo trentennio nella legislazione penale in materia, pur avendo contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica, appaiono sorrette da finalità securitarie più che di protezione ed evidenziano i limiti degli interventi meramente punitivi per l'incapacità di offrire, in assenza di adeguate forme di sostegno e di assistenza, effettiva protezione alle vittime, sollecitando nel contempo una più ampia riflessione sugli strumenti di contrasto della violenza di genere, cfr. Basile, 2019.

⁸ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. VII, *Testo del nuovo codice penale con la relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli (Rocco)*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 125.

⁹ Manzini, 1963⁴, p. 285.

¹⁰ De Cristofaro, 2023.

all'art. 587 c.p. sul c.d. delitto d'onore), fino agli anni Novanta del secolo scorso la legislazione in materia di violenza sessuale restò sostanzialmente immutata. Essa continuò, dunque, a fondarsi sul modello fascista cristallizzato nel codice Rocco nell'ambito della politica del regime sulle donne, che – pur nel bilanciamento fra tradizione e modernità, sottolineato dalla storiografia – tendeva a subordinare il riconoscimento dei loro diritti agli interessi dello Stato (comportando anche forme di ingerenza nella sfera dei loro comportamenti sessuali)¹¹.

Nonostante la «natura paritaria» della Costituzione repubblicana – e nonostante alcune importanti modifiche all'ordinamento vigente sia da parte della Corte costituzionale sia da parte del legislatore (il principio dell'eguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost.) oltre che dagli artt. 29, 37 e 51 Cost., con riferimento all'ambito familiare, lavorativo e pubblico – fu attuato con notevole ritardo nella materia in questione, contribuendo a mantenere i valori tradizionali accolti dal legislatore fascista¹². Magistrati e avvocati continuarono, dunque, ad applicare le “vecchie” norme, veicolando (anche inconsapevolmente) modelli di genere stereotipati, secondo le convinzioni e le convenzioni dominanti a livello sociale, oltre che giuridico.

Non si può, tuttavia, sottacere, che, al di là dei condizionamenti socio-culturali ancora diffusi, il ritardo nell'adeguamento dell'ordinamento allora vigente ai principi della Costituzione si deve anche alla «scarsa sensibilità costituzionale» dimostrata dalla magistratura almeno fino alla fine degli anni Cinquanta, nell'ambito della continuità normativa e istituzionale tra fascismo e Repubblica¹³. Solo a metà degli anni Sessanta, si assegnò, infatti, al giudice una nuova funzione in sintonia con i mutamenti politici, sociali ed economici e in contrasto con il tradizionale formalismo giuridico, che tendeva a rendere l'attività interpretativa «indifferente al contenuto e all'incidenza concreta della norma nella vita del paese»¹⁴. Tale funzione, incentrata sul rispetto sostanziale dei precetti costituzionali, si affermò definitivamente nel decennio successivo, conducendo ad una vera e propria «rivoluzione» all'interno della magistratura, che riguardò soprattutto «le dinamiche interne al corpo, la sua ideologia e cultura, il suo modo di porsi rispetto all'ordinamento, al potere politico ed economico, alla società»¹⁵.

Gli anni Settanta costituirono, dunque, uno snodo fondamentale anche per la magistratura, a cui – nell'inerzia del legislatore dovuta alla crisi politico-parlamentare di quegli anni – fu sovente demandata l'attuazione della Costituzione

¹¹ De Grazia, 1993.

¹² D'Amico, 2020, pp. 221-224.

¹³ Onida, 1977.

¹⁴ È quanto emerge, come è noto, dal congresso dell'ANM del 1965 tenutosi a Gardone. Sulla magistratura nell'Italia repubblicana e, in particolare, sui mutamenti intervenuti a seguito del congresso di Gardone, cfr. Canosa, Federico, 1974; Zagrebelsky, 1998; Senese, 2003; Meniconi, 2012; Bruti Liberati, 2018.

¹⁵ Senese, 2003, p. 404.

(radicalizzando anche al suo interno le diverse posizioni).

Anche in materia di violenza sessuale, a partire dalla metà degli anni Settanta – in coincidenza con il massacro del Circeo che nel 1975 sconvolse l'opinione pubblica italiana, ponendo la questione della violenza di genere entro la più ampia riflessione sulle disuguaglianze strutturali tra uomini e donne¹⁶ –, la magistratura contribuì ad abbattere alcuni stereotipi sessisti – superando, ad esempio, l'orientamento giurisprudenziale che, sulla base di una tradizione secolare, escludeva la configurabilità del reato tra coniugi¹⁷ –, ma non tutti. La maggior parte, anzi, continuò, come si vedrà, a permeare le pronunce dei giudici sotto forma di “massime di esperienza” che concorrevano a formare il loro convincimento, ostacolando la realizzazione della parità di genere e contribuendo alla persistenza di valori ormai superati dalla Costituzione, ma ancora prevalenti nella società e nelle istituzioni.

3. Il giudice di fronte al reato di violenza sessuale: tra (difficile) valutazione delle prove e (facili) stereotipi di genere

Sul piano probatorio, la maggior parte dei processi per stupro si fonda sulle dichiarazioni della vittima, che entrano nel processo attraverso la testimonianza della persona offesa.

Nell'ambito della disciplina dei criteri di valutazione delle prove, la questione del valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni provenienti dalle vittime di stupro assume caratteri specifici. La vittima di violenza sessuale è, infatti, quasi sempre, l'unica testimone del reato, con la conseguenza che le sue dichiarazioni sono fondamentali ai fini della ricostruzione dei fatti. La loro valutazione è, dunque, essenziale per l'accertamento del reato. Su tale valutazione possono, tuttavia, influire pregiudizi e stereotipi di genere – che proprio a partire dagli anni Settanta la letteratura ha individuato in una serie di falsi “miti” sullo stupro¹⁸ –, condizionando, sul piano processuale, il giudizio di attendibilità della vittima e, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento dell'elemento del consenso della donna. Tali pregiudizi si fondano su *standard* di giudizio morale diversi per uomini e donne, incidendo anche sulla valutazione giuridica dei loro comportamenti. Credenze – per lo più riconducibili alla tradizionale concezione dei ruoli di genere – quali quelle che attribuiscono l'aggressione sessuale a un istinto “naturale” dell'uomo ovvero che associano lo stupro solo alle donne “di facili costumi” tendono, da un lato, a colpevolizzare la condotta della donna e, dall'altro, a giustificare quella dell'uomo.

Se, nei processi per violenza sessuale, il giudice è chiamato ad una rigorosa valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa (soprattutto, se

¹⁶ Mascherpa, 2011.

¹⁷ Cavina, 2011, pp. 185-193.

¹⁸ Mantioni, 2017; Volpato, 2021; Posa, Spirito, 2022.

costituita parte civile) e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, il fatto che la stessa sia una donna ha indotto sovente a richiedere specifiche accortezze. Basti pensare, in proposito, che, alla fine del Settecento, i giuristi di diritto comune esortavano i giudici a valutare con cautela le prove nei processi per stupro e a non lasciarsi ingannare dalle lacrime delle vittime¹⁹ e che ancora nel Novecento, Vincenzo Manzini li avvertiva che, pur potendo – come del resto affermava la Corte di cassazione – ritenere provata la colpevolezza dell'imputato anche solo in base alle dichiarazioni della persona offesa, nei processi per violenza carnale occorreva «sottoporre tali dichiarazioni ad una critica particolarmente coscienziosa e rigorosa»²⁰.

Se, da un lato, dunque, nella prassi i processi per violenza sessuale si sono concentrati sui problemi probatori relativi alla colpevolezza degli imputati, i pregiudizi di genere hanno condizionato profondamente i meccanismi di valutazione degli elementi di prova, assegnando di fatto alle vittime la *diabolica probatio* della loro innocenza.

4. La giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento

«La prova fondamentale è data, come sempre del resto in simili circostanze, dalle dichiarazioni rese» dalla parte offesa²¹. Così il tribunale di Como espresse, nel 1979, la difficoltà di accertare la sussistenza del reato di violenza sessuale, al punto che, come rilevò ancora il tribunale lariano nello stesso anno, «stante l'assenza di prove testimoniali “de visu” – che ovviamente mancano in quasi tutti i processi per reati contro la libertà sessuale – non rimane al giudice che argomentare con deduzioni logiche»²². Proprio in queste deduzioni logiche si insinuarono spesso condizionamenti socio-culturali fondati su un'ideologia patriarcale radicata nella nostra società, che incisero anche sui criteri di giudizio.

In base a convinzioni sessiste che tendevano ad attribuire (quantomeno in parte) alla donna la responsabilità della violenza maschile, si insinuò, ad esempio, che la vittima avesse “provocato” la violenza con la propria condotta, ovvero che avrebbe potuto resistere agli approcci (se davvero fosse stata contraria all'atto sessuale), oppure che avesse resistito solo per mostrarsi pudica, o ancora che avesse “inventato” la violenza per vendetta o risentimento o rimpianto (e dunque che fosse in realtà consenziente), facendo quantomeno dubitare della sussistenza del reato.

Tali argomenti, spesso proposti nelle tesi difensive e altrettanto spesso accolti nelle motivazioni delle sentenze, si intrecciarono, sino a confondersi, per

¹⁹ di Renzo Villata, 2020, pp. 89-93.

²⁰ Manzini, 1963⁴, p. 326.

²¹ Trib. Pen. Como, 26 febbraio 1979, n. 362.

²² Trib. Pen. Como, 5 ottobre 1979, n. 1227.

dipingere un'immagine deformata della donna, che influenzò, tanto sul piano processuale quanto su quello sostanziale, il giudizio sull'attendibilità della sua testimonianza e, conseguentemente, quello sulla sussistenza degli elementi del reato. A causa dei preconcetti relativi alle donne e al loro comportamento, infatti, le vittime che avevano denunciato episodi di violenza sessuale furono sovente ritenute poco credibili.

Dal punto di vista degli esiti dei processi, ciò impedì spesso di accertare la responsabilità penale degli imputati.

Fatta eccezione per i processi per "violenza presunta" – come la dottrina usava denominare, seppur impropriamente, le ipotesi previste dall'art. 519 c. 2 c.p. –, che prescindevano dall'accertamento del consenso, riguardando per lo più minori o malate di mente e che si conclusero quasi sempre con sentenze di condanna, infatti, la recezione dei pregiudizi sociali sul piano giuridico si tradusse in molti casi in sentenze assolutorie. Più della metà dei processi per violenza carnale (art. 519 c. 1 c.p.) e per atti di libidine violenti (art. 521 c.p.) – che spesso concorrevano con altri reati, come il ratto a fine di libidine (art. 523 c.p.) o gli atti osceni (art. 527 c.p.), quest'ultimo peraltro perseguibile d'ufficio (e, dunque, idoneo a modificare il regime di procedibilità a querela di parte dei reati ad esso connessi) – esaminati si concluse con una sentenza di assoluzione. Nella maggior parte dei casi gli imputati furono assolti per insufficienza di prove. I giudici preferirono fare quasi sempre ricorso alla formula dubitativa, evidenziando in tal modo le difficoltà ricostruttive poste dagli episodi di violenza sessuale. Se, dunque, i "miti dello stupro" impedirono di pervenire ad una pronuncia di colpevolezza dell'imputato, essi non furono sufficienti a fugare del tutto i dubbi sulla sua innocenza: nella prassi degli anni Settanta, i pregiudizi sessisti non consentirono di attribuire alle dichiarazioni della vittima pieno valore probatorio; tuttavia, la possibilità di ricorrere alla formula dubitativa permise di non negarglielo del tutto. Il più delle volte i giudici si limitarono a soppesare le versioni contrastanti delle parti e a trasferire nella sentenza l'incertezza derivante dall'ambiguità che sovente può connotare le relazioni intime tra uomini e donne, quasi ad astenersi dal valutare giuridicamente condotte destinate a rimanere nella sfera privata.

4.1. Giudizi

4.1.1. Le sentenze di assoluzione: l'insufficienza di prove

La crescente attenzione – individuale e sociale – nei confronti del fenomeno della violenza sessuale – dimostrata dal progressivo aumento, a partire dalla metà degli anni Settanta, delle denunce (fermo restando che solo una piccola percentuale delle vittime di stupro si rivolge alla giustizia) – si scontra con le oggettive difficoltà di accertamento dei fatti.

Il giudice si trova quasi sempre di fronte a versioni contrastanti – quella della donna, che denuncia la violenza affermando di essere stata costretta all'atto sessuale, e quella dell'uomo, che nega sostenendo che la donna era

consenziente –, spesso senza poter contare su ulteriori riscontri probatori, come altre testimonianze (oppure avendo a disposizione altre prove, come le perizie mediche, che tuttavia non si rivelano risolutive).

Nei casi esaminati, quando le accuse della parte offesa contrastavano con le difese degli imputati, questi ultimi furono quasi sempre assolti dall'accusa di violenza sessuale per insufficienza di prove²³.

Il tribunale di Como fece ampio ricorso alla formula dubitativa, prevista dall'art. 479 c.p.p. del 1930 e mantenuta – nonostante i dubbi di legittimità costituzionale per violazione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 c. 2 Cost. – sino all'introduzione del nuovo c.p.p. del 1988. Tra l'assoluzione per non provata colpevolezza e l'assoluzione per provata non colpevolezza, i giudici scelsero sempre la prima formula (ad eccezione di pochissimi casi).

L'assoluzione per insufficienza di prove – ampiamente utilizzata nella prassi, nonostante le raccomandazioni della Corte di cassazione di interpretare la norma restrittivamente²⁴ – rifletteva, nei processi per violenza sessuale, la difficoltà di accertare in concreto i fatti. Come rilevò il tribunale lariano in un processo per violenza sessuale di gruppo su una minore degli anni quattordici, «in siffatta situazione processuale, non essendo possibile ricavare la prova della colpevolezza o dell'innocenza degli imputati da elementi diversi dalle dichiarazioni contrastanti delle parti interessate, si legittima, a giudizio del Collegio, l'assoluzione con formula dubitativa»²⁵.

Nel contrasto tra la versione dei fatti della persona offesa e quella dell'imputato, l'assoluzione per insufficienza di prove risultava la soluzione «più aderente alla realtà processuale», come affermato in una sentenza del 1973²⁶.

Da questo punto di vista, non si può sottacere che il (pressoché generalizzato) ricorso alla formula dubitativa anziché alla formula piena dimostrava, nel contempo, la volontà di attribuire qualche rilevanza alle dichiarazioni della parte offesa (ritenendole comunque un elemento di prova, per quanto insufficiente).

Se, da un lato, gli stereotipi di genere – che senza dubbio entrarono nelle motivazioni delle sentenze, viziandone *ab origine* le argomentazioni – impedirono sovente ai giudici di affermare la responsabilità degli imputati, dall'altro, essi non giunsero al punto di elidere completamente la dichiarazione delle vittime. Le denunce, sebbene non ritenute pienamente attendibili (anche a causa dei pregiudizi sessisti che pesarono sulla loro valutazione), furono comunque tenute in considerazione dai giudici in contrasto con le difese degli imputati, impedendo di affermare con certezza la loro innocenza.

La formula dubitativa – risposta che l'ordinamento italiano offriva al problema dell'incertezza probatoria – consentiva al giudice di non correre il rischio di

²³ Morelli, 2014; Miletto, 2020.

²⁴ Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 1935, in "Il Foro Italiano", LX, 1935, cc. 193-196.

²⁵ Trib. Pen. Como, 22 novembre 1977, n. 2158.

²⁶ Trib. Pen. Como, 11 ottobre 1973, n. 1161.

condannare un innocente; essa lasciava, tuttavia, la permanenza di un dubbio nei confronti dell'imputato, che – anche se assolto – continuava a subire conseguenze giuridiche pregiudizievoli. La sentenza di assoluzione per insufficienza di prove – che, come sottolineò la Corte di cassazione, costituiva nell'intenzione del legislatore una «giudiziale affermazione di parziale colpevolezza»²⁷ (come, del resto, il regime di impugnazione previsto dall'art. 513 c.p.p. stava a ricordare) – doveva, infatti, essere iscritta nel casellario giudiziale, i cui effetti si esplicavano sia all'interno del processo – potendo essere considerata ai fini della valutazione della capacità a delinquere ai sensi dell'art. 133 c.p. – sia al di fuori – lasciando il sospetto della colpevolezza dell'imputato e compromettendo la sua reputazione sociale²⁸.

Malgrado le conseguenze negative che avrebbe subito l'imputato assolto, la formula dubitativa fu ampiamente utilizzata – nonostante la Cassazione avesse evidenziato sin dagli anni Trenta che «l'esistenza di semplici indizi» non la giustificasse²⁹ –, anche in presenza di elementi debolissimi a carico dell'imputato.

Nel 1974, ad esempio, il tribunale di Como vi fece ricorso per assolvere due imputati accusati da due ragazze di tentata violenza sessuale. I due uomini avevano ammesso di avere conosciuto le due giovani, ma avevano negato il tentativo di stupro. Nonostante le parti offese – che peraltro non furono sentite né in sede istruttoria né all'udienza dibattimentale – fossero state «estremamente generiche» nella denuncia e non avessero nemmeno «precisato le modalità di svolgimento del fatto», i giudici pronunciarono sentenza di assoluzione per insufficienza di prove³⁰.

Anche un processo per atti di libidine violenti e ratto a fine di libidine celebrato nel 1978, nel quale la parte offesa non si era presentata al dibattimento e l'unica testimonianza a favore dell'imputato era stata ritenuta «tenue e contraddittoria», si concluse, «nella mancanza assoluta del riscontro diretto delle due opposte tesi», con un'assoluzione per insufficienza di prove³¹.

Come rilevò in più occasioni il tribunale di Como, «in presenza di una obbiettiva situazione di incertezza processuale», appariva «equo» assolvere l'imputato con

²⁷ Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 1935, in *“Il Foro Italiano”*, LX, 1935, cc. 193-196.

²⁸ A ciò si dovevano aggiungere le incapacità giuridiche perpetue previste da leggi speciali a cui faceva riferimento l'art. 601 c.p.p. (revocabili dopo cinque anni, qualora l'imputato proscioltosi per insufficienza di prove avesse dato «prove effettive e costanti di buona condotta»); ad esempio, ai sensi dell'art. 165 del testo unico di pubblica sicurezza del 1931, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 11 del 1956, il proscioltosi per insufficienza di prove era considerato «persona diffamata» (condizione rilevante ai fini dell'ammonizione e dell'assegnazione al confino); ai sensi dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario Oviglio del 1923, le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove erano ostative all'esercizio delle funzioni giudiziarie (ipotesi non più vigenti nel periodo esaminato).

²⁹ Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 1935, in *“Il Foro Italiano”*, LX, 1935, cc. 193-196.

³⁰ Trib. Pen. Como, 22 novembre 1974, n. 1402.

³¹ Trib. Pen. Como, 9 giugno 1978, n. 1110.

formula dubitativa³². Quando, dunque, non era possibile giungere, in assenza di ulteriori elementi di prova, alla certezza, il proscioglimento per insufficienza di prove si traduceva in un “giudizio di equità”, consentendo al giudice di graduare il giudizio morale sull'imputato. Tale soluzione finiva, tuttavia, per non “accontentare” nessuna delle due parti coinvolte: né la parte offesa, che non vedeva punito l'aggressore, né l'imputato, sulla cui innocenza il processo continuava a lasciare dubbi anche dopo la sua chiusura.

Occorre rilevare che, nonostante l'ordinamento concedesse all'imputato prosciolto con formula dubitativa la facoltà di impugnare la sentenza, furono pochissimi i casi nei quali fu proposto ricorso alla corte d'appello di Milano (peraltro conclusi con una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione) e quasi tutte le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove pronunciate dal tribunale di Como passarono in giudicato.

La questione dell'uso della formula di assoluzione nei processi per reati a sfondo sessuale doveva, d'altra parte, essere tutt'altro che pacifica se anche la Corte di cassazione fu costretta ad intervenire alla fine degli anni Sessanta, precisando – in linea con l'interpretazione restrittiva dell'art. 479 c.p.p. – che «se, procedendo per un reato di violenza carnale, il giudice accerti che la congiunzione fra i due soggetti è stata realizzata senza violenza, la formula da adottare è quella perché il fatto non sussiste»³³.

4.1.2. Le sentenze di condanna: le circostanze attenuanti generiche

In molti casi, le dichiarazioni delle vittime furono considerate credibili (soprattutto quando potevano trovare conferma in altre prove), tanto da condurre alla condanna degli imputati.

Quasi la metà dei processi per violenza carnale o per atti di libidine violenti (con esclusione di quelli relativi a casi di violenza “presunta”) esaminati si concluse con una sentenza di condanna.

Quando la responsabilità dell'imputato risultò accertata, il tribunale lariano inflisse pene piuttosto severe, tanto da essere spesso ridotte dalla corte d'appello. In alcuni casi, nei quali erano contestati all'imputato più reati, la riforma del 1974 – che, come è noto, modificò la disciplina del concorso di reati, eliminando uno degli aspetti più repressivi del codice penale Rocco – intervenuta fra il primo e il secondo grado di giudizio consentì alla corte d'appello di ridurre le pene, applicando il più favorevole regime del cumulo giuridico, anziché quello del cumulo materiale applicato dal tribunale lariano³⁴.

Se, da un lato, nelle sentenze di condanna, la tutela delle vittime passò attraverso la severità del giudizio (giuridico e morale) nei confronti dell'imputato, dall'altro,

³² Trib. Pen. Como, 15 marzo 1979, n. 482. Cfr. anche Trib. Pen. Como, 2 gennaio 1979, n. 2.

³³ Cass. Pen., Sez. I, 12 giugno 1968, in “La Giustizia penale”, LXXIV, 1969, parte II, c. 586.

³⁴ Trib. Pen. Como, 29 ottobre 1971, n. 807; Trib. Pen. Como, 6 luglio 1972, n. 769.

le pene inflitte risultarono comunque quasi sempre ridotte grazie alle circostanze attenuanti generiche – reintrodotte nell'ordinamento italiano subito dopo la caduta del fascismo³⁵ –, concesse in maniera pressoché generalizzata, secondo un orientamento giurisprudenziale che tendeva ad applicarle “automaticamente” in assenza di elementi negativi e che oggi non è più ammesso (essendo necessaria la sussistenza di elementi positivi che ne giustificino la meritevolezza)³⁶.

Nei processi per violenza sessuale gli imputati beneficiarono sovente delle circostanze attenuanti generiche per la loro condotta ineccepibile (sino alla commissione del reato) e per quella, viceversa, non irreprensibile delle loro vittime (che li avrebbero in qualche modo indotti alla commissione del reato). Come si è detto, infatti, considerando la sessualità maschile come “compulsiva”, si tendeva sovente a deresponsabilizzare (quantomeno in parte) l'uomo (soprattutto quando il suo comportamento si riteneva in qualche misura “provocato” dalla condotta della donna).

A questo schema sembrano avere aderito i giudici del tribunale di Como in un processo per atti di libidine violenti e ratto a scopo di libidine nei confronti di una minore di quattordici anni – per i quali, in ragione dell'età della vittima, non era necessario accertare il consenso –, conclusosi con una condanna dell'imputato a due anni e un mese di reclusione. Il collegio ritenne di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non solo tenendo conto dei suoi «ottimi precedenti penali», ma anche considerando che la vittima – bambina all'epoca dei fatti e adolescente al momento del processo – si era «presentata in giudizio vestita da donna e acconciata da donna, con rossetto, bracciali, anelli e tutto il resto» e che, dunque, non era «difficile immaginare una provocazione implicita al povero operaio che faceva i turni di notte»³⁷.

Non era infrequente poi che, in un'Italia ancora caratterizzata da forti squilibri sociali ed economici e da diversi stili di vita tra Nord e Sud e tra zone agricole e centri urbani, i giudici considerassero l'origine meridionale e la provenienza da aree rurali – dove la subordinazione della donna all'uomo era più manifesta – degli imputati al fine di minimizzare la gravità degli episodi di violenza sessuale.

Nel 1972, in un processo per atti di libidine violenti (aggravati ex art. 61 n. 11 c.p. dall'abuso di relazioni di ospitalità) e lesioni personali, l'imputato fu ritenuto responsabile dei reati contestatigli, grazie alla denuncia della parte offesa (presentata nell'immediatezza dei fatti e confermata nelle diverse fasi del processo), considerata spontanea, minuziosa e verosimile, ai riscontri oggettivi delle lesioni sul corpo della vittima e alla testimonianza della vicina di casa, che

³⁵ Miletto, 2016.

³⁶ Cass. Pen., Sez. III, 18 marzo 2021, n. 24128. Tale orientamento si è affermato soprattutto a seguito della modifica dell'art. 62 bis c.p. intervenuta nel 2008, che ha escluso che l'incensuratezza dell'imputato fosse sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

³⁷ Trib. Pen. Como, 2 maggio 1974, n. 575.

era accorsa alle sue grida (mentre la difesa dell'uomo fu ritenuta «inverosimile e puerile»). Il tribunale concesse, tuttavia, le circostanze attenuanti generiche «sia in considerazione dei buoni precedenti dell'imputato sia del suo grado culturale infimo (3^a elementare) che, certamente ne fa un disadattato specie se si valuti il trapianto da un ambiente patriarcale contadino (quello della sua Calabria) in altro ben diversamente organizzato»³⁸.

L'appartenenza ad ambienti sociali nei quali la diseguaglianza tra i sessi era particolarmente accentuata – che il tribunale lariano tenne in considerazione in numerose pronunce – attenuava, nell'interpretazione dei giudici, il disvalore di comportamenti sessualmente aggressivi, diminuendo la responsabilità degli imputati. Se, da un lato, tali considerazioni attestavano la persistenza in ampi strati della popolazione di una cultura patriarcale che “accettava” la violenza maschile sulle donne – nelle sue diverse manifestazioni –, dall'altro finivano proprio per questo per legittimarla, dando riconoscimento istituzionale alla discriminazione di genere.

4.2. Pregiudizi

4.2.1. La condotta della vittima

Lo stile di vita della donna è, da sempre, al centro dei processi per reati sessuali e la sua condotta costituisce uno dei principali elementi di indagine per il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato. A causa di facili generalizzazioni si ritiene, infatti, che, con il proprio comportamento sconveniente o audace o incauto la vittima sia (quantomeno) in parte responsabile della violenza.

Storicamente, la rilevanza del comportamento della donna nei processi per violenza sessuale fu tale che i giuristi di diritto comune – nell'ambito del dibattito sulla punibilità dello stupro semplice e dello stupro violento, ricostruito anche di recente da Maria Gigliola di Renzo Villata³⁹ – anteposero la protezione dell'onestà della donna (e della famiglia) a quella del consenso (e della libertà) femminile⁴⁰. La depenalizzazione dello stupro semplice, nel passaggio dall'antico al nuovo regime, valorizzò il consenso femminile, quantunque, nella prassi, l'accertamento dell'effettiva volontà della donna continuò ad essere condizionato dai modelli del passato, trasformando l'immagine della vittima di violenza sessuale da “sedotta” a “seduttrice”⁴¹.

³⁸ Trib. Pen. Como, 4 maggio 1972, n. 505. Lo scarso grado di istruzione era già stato ritenuto dal tribunale di Como motivo per concedere le circostanze attenuanti generiche anche in un processo per atti di libidine violenti commessi da un quarantenne su una bambina di soli sei anni celebrato l'anno precedente. Anche in questo caso, i giudici lariani ritennero di attenuare la pena sia per la buona condotta sia per la «modesta educazione culturale», Trib. Pen. Como, 29 ottobre 1971, n. 807.

³⁹ di Renzo Villata, 2020, pp. 82-85.

⁴⁰ Rosoni, 1993, pp. 851-855; Cazzetta, 1999; Santangelo, 2020.

⁴¹ Cazzetta, 1997.

Negli anni Settanta del Novecento, la crescente libertà sessuale rafforzò – rivelando il nesso tra autonomia femminile e misoginia⁴² – gli stereotipi sessisti ancora diffusi nella società e nelle istituzioni, in reazione ai comportamenti contrari agli *standard* morali tradizionali. Basterà ricordare che il difensore di uno degli imputati nel *Processo per stupro* sostenne che la vittima non sarebbe incorsa in alcuna situazione spiacevole «se fosse stata a casa» o «se l'avessero tenuta presso il caminetto», affermando – rivolto a tutte le donne presenti in aula – che «Vi siete messe voi in questa situazione».

La condotta “onesta” condizionò spesso i giudizi sulle vittime di violenza sessuale, inducendo, sul piano processuale, ad attribuire maggiore credibilità alle donne il cui comportamento rispecchiava le regole morali e le convenzioni sociali rispetto a quelle “devianti”.

Fu forse (anche) lo stile di vita della vittima ad influire sulla decisione assunta dal tribunale di Como in un processo per ratto a fine di libidine e tentata violenza carnale celebrato nel 1971. La vittima, che all'epoca dei fatti aveva sedici anni e che era da poco uscita da una casa di correzione, nella quale era stata rinchiusa a causa del suo «comportamento libertino» (dettaglio ribadito più volte nel testo della sentenza), aveva raccontato di essere stata costretta dall'imputato a salire sulla sua auto, di essere stata condotta in un luogo appartato, dove si era verificato il tentativo di stupro, e di essere stata poi trattenuta per un'intera notte. La dichiarazione della vittima non fu ritenuta credibile, a causa della personalità dimostrata dalla giovane «sia con la sua pregressa condotta, tanto libertina da indurre a rinchiuderla ed a trattenerla in una casa di correzione per circa due anni e mezzo, sia con la sua riottosità a comparire davanti all'autorità giudiziaria» (tanto da non presentarsi nemmeno al dibattimento). La circostanza che la ragazza avesse parzialmente ritrattato la denuncia – modificando la propria versione dei fatti nel corso della fase istruttoria (confessando di avere chiesto un passaggio all'uomo e di avere deciso spontaneamente di non tornare a casa, ma ribadendo il tentativo di violenza) – confermava, secondo i giudici lariani, la sua inattendibilità: richiamando ancora una volta le sue precedenti abitudini, il tribunale riteneva che la giovane avesse dimostrato di «voler proseguire in quella condotta libertina per la quale era stata lungamente rinchiusa in casa di correzione». Il processo si concluse con una sentenza di assoluzione con formula piena per il reato di ratto e di assoluzione per insufficienza di prove per quello di tentata violenza carnale⁴³.

Analogamente, in un processo celebrato nel 1979 nei confronti di due imputati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di violenza carnale e di atti osceni in luogo pubblico su una sedicenne, il tribunale di Como non ritenne credibili le dichiarazioni della vittima. Gli imputati furono assolti per insufficienza di prove dal reato di violenza carnale, che secondo l'attuale art. 609 octies c.p., introdotto

⁴² Pellizzone, 2021.

⁴³ Trib. Pen. Como, 17 febbraio 1971, n. 154.

dalla legge n. 66 del 1996, sarebbe stato qualificabile come violenza sessuale di gruppo e punibile, quindi, con pene aggravate⁴⁴. Non solo il racconto appariva «quantomai romanzesco e ricco altresì di particolari che nulla hanno a che vedere con lo specifico fatto per cui è processo», ma la denuncia era stata presentata con un certo ritardo, dopo che la ragazza, «allontanatasi da casa per alcuni giorni, era stata acciuffata dalla Polizia e ricondotta dai genitori». Nonostante l'esame medico eseguito sulla giovane avesse confermato lesioni e abrasioni compatibili con la violenza sessuale, il collegio non ritenne di poter concludere, in assenza di ulteriori riscontri, «che siano stati necessariamente gli attuali imputati a congiungersi carnalmente con lei, potendo essere accaduto che ella avesse avuto rapporti con i giovani con i quali si era accompagnata durante il periodo di assenza da casa»⁴⁵.

Argomenti diversi si intrecciarono per formare il convincimento del giudice. Il paradigma della donna onesta, come si è visto, si rovesciò, nel passaggio dall'antico al nuovo regime, trasformando sovente la sua rappresentazione nei processi per violenza sessuale, ritenendo che la donna (tanto più se considerata di condotta irreprensibile) potesse mentire sullo stupro al fine di mantenere agli occhi dell'opinione pubblica la propria reputazione.

In un processo nei confronti di tre imputati accusati di concorso in violenza carnale tentata e consumata, conclusosi con la condanna di tutti e tre, celebrato nel 1971, i giudici lariani ritennero le dichiarazioni della vittima attendibili «per la loro puntualità e coerenza logica, per l'assenza di contraddizioni [...] e per l'assoluta mancanza di un valido motivo che la potesse spingere ad accusare ingiustamente tre innocenti». Era convinzione comune, insomma, che le donne che denunciavano uno stupro mentissero; solo quando fossero state ravvisate valide ragioni in contrario era possibile dare loro credito. In particolare, a rendere «più credibile e veritiera» la sua versione dei fatti (peraltro sostanzialmente confermata dalle deposizioni dei testimoni, nonché dalle dichiarazioni degli imputati) fu l'ammissione di avere già avuto rapporti sessuali prima del fatto oggetto del processo, «rivelando la sua intenzione di dire solo la verità e non di coprire, con una speculazione relativa all'episodio per cui è causa, una "colpa" derivante dalla verginità perduta». Il processo costituì anche l'occasione per esprimersi sulla «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale» che negli anni Settanta poteva ricadere unicamente nel concorso di persone nel reato e che attualmente pone notevoli questioni circa la distinzione tra violenza di gruppo e concorso di persone nella violenza⁴⁶. Il tribunale di Como

⁴⁴ Il reato di atti osceni in luogo pubblico fu invece dichiarato estinto per amnistia. Nel decennio considerato, gli imputati di atti osceni in luogo pubblico poterono beneficiare dei provvedimenti di amnistia intervenuti con D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413.

⁴⁵ Trib. Pen. Como, 2 novembre 1979, n. 1388.

⁴⁶ Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2022, n. 32503. Sul concorso di persone nella violenza

rilevò, infatti, che, oltre all'«unico intento criminoso che [...] era stato concepito da tutti fin dall'inizio dell'episodio e che tutti animava lungo il suo svolgersi», il fatto si caratterizzava per la partecipazione (anche se con diverse modalità morali o materiali) da parte di tutti gli imputati – evidenziando il notevole disvalore e la particolare aggressività del reato commesso da una pluralità di agenti a danno di un'unica persona offesa –, dal momento che alla violenza carnale consumata da parte di uno dei tre imputati gli altri due avevano concorso «moralmente con tutto il loro comportamento», e alla violenza carnale tentata da parte di due dei tre imputati, l'altro aveva concorso moralmente. Non si può, d'altra parte, fare a meno di notare come il fatto che la vittima fosse «una ragazza certamente di non elevato grado intellettuale, una ragazza di campagna, che per necessità fa la cameriera, una ragazza, come il Tribunale ha potuto osservare, certamente non bella e tutt'altro che appariscente», se da un lato consentiva ai giudici di stigmatizzare la condotta – derisoria e denigrante – dei tre giovani, dall'altro poteva suggerire che l'aspetto fisico, l'abbigliamento e l'atteggiamento delle donne rendessero maggiormente comprensibili (e, dunque, giustificabili) le aggressioni sessuali⁴⁷.

Partendo dall'idea secondo la quale le donne spesso denunciano falsamente di essere state stuprate per salvaguardare la propria integrità di fronte all'opinione pubblica, il tribunale lariano ritenne che, nei contesti sociali nei quali la tendenza a colpevolizzare il comportamento della donna – ritenendola quantomeno corresponsabile della violenza – era particolarmente radicata – come nei piccoli paesi o, come il tribunale aveva già avuto modo di sottolineare in altre sentenze, nel Meridione –, esse non avessero motivo per mentire, dal momento che accusare (giuridicamente) un uomo equivaleva ad autoaccusarsi (moralmente). I giudici di Como considerarono, dunque, attendibili le dichiarazioni delle vittime *a contrario*, quando non ravvisarono – in base alla «mentalità» diffusa nei luoghi in cui vivevano o da cui provenivano – ragioni per credere che esse mentissero: quando il fatto di avere subito una aggressione sessuale poteva costituire di per sé indice di scarsa serietà della donna, infatti, era evidente che la stessa non avesse alcun «interesse» a denunciare falsamente la violenza.

In un processo per violenza carnale celebrato nel 1979, il tribunale di Como ritenne «pienamente provata» la responsabilità dell'imputato, giudicando convincenti le accuse della vittima. Nel caso di specie, la donna aveva denunciato un amico del marito, confermando quanto riferito sia nell'istruzione sia nel dibattimento «con una presenza di spirito che è raro riscontrare nelle persone interessate a questo tipo di vicende». Il collegio ammise che «può ipotizzarsi un interesse, in genere, ad ascrivere a violenza un rapporto desiderato, al solo scopo di tutelare la propria immagine», ma rilevò che nel caso di specie esso non poteva ravvisarsi, considerando che «specialmente in alcuni ambienti [...]

sessuale, cfr. Contieri, 1980⁴, pp. 91-107.

⁴⁷ Trib. Pen. Como, 7 dicembre 1971, n. 946.

anche l'aver subito una violenza costituisce una macchia per una donna, per cui la donna che accusa un violentatore (vero o presunto) accusa in parte anche se stessa». Proprio a tale mentalità doveva attribuirsi, secondo i giudici comaschi, il fatto che la donna avesse atteso sei giorni prima di riferire l'episodio al marito e di denunciare l'accaduto alle autorità. Il tribunale dichiarò, dunque, l'imputato colpevole e lo condannò alla pena della reclusione di quattro anni, negando anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche per le modalità del fatto e, in particolare, per «l'abuso della fiducia riscossa da parte della giovanissima moglie di un amico»⁴⁸.

Il tribunale di Como ricorse ai medesimi argomenti in un altro processo per violenza carnale celebrato nello stesso anno. La donna aveva accusato un amico di famiglia di averla costretta con la forza ad avere un rapporto sessuale. Anche in questo caso, il collegio non ravvisò «alcuna ragione – né, si badi, ha mai saputo indicarne una verosimile l'imputato – per cui una serena madre di famiglia avrebbe dovuto scientemente accusare di un grave reato mai commesso un amico proprio e del proprio marito». La condotta irreprensibile della parte offesa rendeva, dunque, la sua dichiarazione pienamente credibile. Non solo. Come rilevato anche nell'altro processo, la sussistenza del reato era confermata *a contrario* dal fatto che «la vicenda aveva come teatro un piccolo e chiuso paese di montagna nel quale ancora oggi una donna, col denunciare un rapporto carnale extraconiugale, sia pure non voluto, attira automaticamente su se stessa e sulla sua famiglia le chiacchiere e i sospetti dei compaesani». Il processo si concluse con una condanna alla pena della reclusione di due anni e sei mesi per violenza carnale e per violazione di domicilio, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della vittima, che si era costituita parte civile, liquidati equitativamente in un milione di lire⁴⁹.

4.2.2. Denunce tardive e ritrattazioni

Accade spesso che la vittima denunci tardivamente il fatto oppure che fornisca dichiarazioni inizialmente incomplete, aggiungendo progressivamente nuovi elementi. Tali comportamenti – che sono per lo più riconducibili al timore di subire ritorsioni, alla vergogna e all'imbarazzo di riferire dettagli intimi, al disagio e al trauma subito⁵⁰ – sono, invece, spesso interpretati come segni di inaffidabilità

⁴⁸ Non fu dello stesso avviso la corte d'appello di Milano, che riformò la sentenza, assolvendo l'imputato per insufficienza di prove, Trib. Pen. Como, 26 febbraio 1979, n. 362.

⁴⁹ Pena ridotta a due anni di reclusione dalla corte d'appello di Milano, che considerò la violazione di domicilio assorbita nella violenza carnale, Trib. Pen. Como, 5 ottobre 1979, n. 1227.

⁵⁰ Proprio per tali ragioni, il legislatore del 1996 ha temperato l'interesse pubblico alla repressione del reato e quello privato alla riservatezza della vittima, prolungando il termine per la presentazione della querela da 3 a 6 mesi, ulteriormente prolungato a 12

o di inattendibilità della donna.

Nel 1973, ad esempio, un uomo accusato di tentata violenza sessuale e di atti osceni in luogo pubblico fu assolto per insufficienza di prove, anche a causa della tardività con la quale la parte offesa aveva presentato la denuncia. La giovane donna aveva, infatti, riferito di avere subito un tentativo di stupro da parte di uno sconosciuto che le aveva offerto un passaggio in auto. Il fatto era venuto a conoscenza delle autorità solo sei mesi dopo, quando la ragazza aveva casualmente incontrato l'uomo, che, sentitosi accusare dalla stessa, l'aveva minacciata e ingiuriata. Il collegio ritenne «strano» che la ragazza, «vittima di un episodio così sconvolgente come quello da lei raccontato» non avesse presentato subito denuncia contro ignoti, né riuscì a spiegarsi come mai non si fosse confidata con il fidanzato, «la persona che più poteva esserle vicino». Il collegio rilevò che, se la ragazza non avesse fortuitamente incontrato il suo aggressore, «la sua triste avventura sarebbe rimasta sepolta nei suoi ricordi», ritenendo peraltro che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso, nemmeno i «piccoli particolari» che la giovane aveva riferito potevano considerarsi sufficienti «per fugare il dubbio di un equivoco»⁵¹.

Per converso, accade spesso che la vittima ritratti la propria versione dei fatti, ridimensionando l'episodio o addirittura negandolo. Ciò accade, in particolare, quando le violenze maturano all'interno di una relazione, se la vittima si riconcilia con l'imputato. Anche questo comportamento – che deve essere, peraltro, interpretato alla luce del regime di procedibilità del reato di violenza sessuale, che prevedeva (e prevede) l'irrevocabilità della querela di parte – pone seri problemi per la credibilità della donna nel processo, lasciandola spesso priva di tutela.

Nel 1979, ad esempio, il tribunale di Como assolse con formula dubitativa un uomo accusato di atti di libidine violenti sulla figlia quindicenne della moglie, ritenendo che non fosse «stata raggiunta la prova certa e tranquillante della responsabilità penale dell'imputato». La ragazza aveva denunciato l'uomo affermando di subire da tempo approcci sessuali. Sentita dal giudice istruttore, la ragazza aveva, tuttavia, ritrattato integralmente le dichiarazioni rese nella denuncia, affermando di avere agito per risentimento nei confronti dell'uomo (avendo appreso che non era il suo vero padre). Tale versione fu ribadita anche all'udienza dibattimentale. Anche la madre, che aveva inizialmente confermato la denuncia, affermando di avere colto il marito in atteggiamenti intimi con la figlia, sentita al dibattimento, minimizzò l'accaduto. Pur ammettendo che la denuncia della giovane non potesse «essere certo considerata frutto di fantasia, essendo così specifica e ricca di particolari», il tribunale «rinunciò» ad accertare la verità,

mesi dal c.d. codice rosso (legge n. 69 del 2019)

⁵¹ Occorre tenere presente che, nel caso di specie, il reato di tentata violenza carnale non era soggetto ai termini per la querela, essendo connesso al reato di atti osceni in luogo pubblico, per il quale si procedeva d'ufficio, Trib. Pen. Como, 11 ottobre 1973, n. 1161.

concludendo che la ritrattazione non appariva «del tutto immotivata»⁵².

Nello stesso anno, un altro processo per atti di libidine violenti e per tentata induzione alla prostituzione si concluse con un'assoluzione per insufficienza di prove poiché la parte offesa – minore dei ventun anni all'epoca dei fatti – ritrattò la denuncia durante il processo. La denuncia, «ampia e circostanziata», era stata integralmente confermata davanti al pubblico ministero, ma fu infine smentita all'udienza. La giovane spiegò di avere ingiustamente accusato l'imputato per rancore nei suoi confronti (essendo stata dallo stesso incolpata di un furto). Sebbene il comportamento processuale della parte offesa lasciasse «quantomeno perplessi», i giudici, «tralasciando i tristi risvolti umani di una vicenda del genere che non è stato possibile accertare fino in fondo», presero atto della «ritrattazione piena e decisa, sufficientemente motivata ed attendibile»⁵³.

In un altro processo per violenza carnale e per induzione e sfruttamento della prostituzione su una minore di ventun anni celebrato nello stesso anno, decisivo risultò il contrasto tra la versione resa dalla giovane prima ai Carabinieri, poi al giudice istruttore e infine ai giudici del dibattimento, attribuito dal collegio non solo al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti (risalenti a cinque anni prima), ma anche alle condizioni di salute mentale in cui la stessa versava (tanto da rendere necessario un ricovero presso un ospedale psichiatrico). Sebbene, come ammetteva il tribunale lariano, la circostanza «può far, solo astrattamente, pensare – ma in atti non è stato possibile accertare in concreto – restando solo un dubbio – che la donna, proprio a cagione delle sue condizioni di psichica debolezza ed infermità mentale [...] potrebbe essere stata vittima delle altrui violenze ed inganni, se non di lusinghe, d'altro canto rende non pienamente attendibili le dichiarazioni di accusa formulate», giustificando l'assoluzione per insufficienza di prove dei tre imputati⁵⁴.

4.2.3. *Il nodo del consenso*

Il reato di violenza carnale previsto dall'art. 519 c.p. comportava la costrizione della vittima, con violenza o minaccia, alla congiunzione. Su questa formula – rimasta invariata anche dopo la riforma del 1996 – si è impennata gran parte della giurisprudenza di merito, ai fini dell'accertamento della mancanza del consenso della donna (presupposto implicito della costrizione). Occorre, tuttavia, evidenziare che la formula utilizzata dal legislatore, fondata sulla coercizione (fisica o psichica) della donna, ha suscitato in dottrina numerose critiche, proprio perché si tratterebbe di «una soluzione politico-criminale ancora troppo legata a schemi socio-culturali di stampo tradizionale»⁵⁵. Nella prassi giudiziaria, infatti,

⁵² Trib. Pen. Como, 2 gennaio 1979, n. 2.

⁵³ Trib. Pen. Como, 15 marzo 1979, n. 482.

⁵⁴ Trib. Pen. Como, 12 giugno 1979, n. 918.

⁵⁵ Fiandaca, 1993 p. 955. Sebbene la legge di riforma sia stata criticata per non avere richiesto, per la sussistenza del reato, semplicemente che la congiunzione avvenisse

si è sovente imposto alla vittima un “onere di resistenza” per dimostrare la volontà contraria – come se il non opporsi all’atto sessuale implicasse in ogni caso consenso (e non fosse viceversa riconducibile, ad esempio, al timore di conseguenze più gravi ovvero a reazioni psicologiche dovute al trauma) –, con una sostanziale inversione dei ruoli all’interno del processo tra l’imputato e la persona offesa (tenuta quasi a discolarsi).

Sebbene fosse stato ormai abbandonato l’orientamento, risalente all’età del diritto comune, che imponeva alla donna di opporre una resistenza viva, costante e tenace, affinché potesse configurarsi il reato di stupro violento, la giurisprudenza (soprattutto di merito) continuò a lungo a desumere il consenso della donna dalla mera mancanza di resistenza. Anche il tribunale di Como aderì sovente a tale convinzione e, in assenza di riscontri circa l’espressa opposizione da parte della donna, assolse l’imputato. Benché, proprio nel corso degli anni Settanta, la giurisprudenza stesse progressivamente spostando la propria attenzione sull’elemento del consenso femminile, la richiesta della sussistenza della coercizione da parte della norma incriminatrice continuava ad indurre i giudici ad invertire i ruoli processuali, riaprendo le porte ad argomenti fondati sugli stereotipi di genere.

Nel 1974, ad esempio, il tribunale di Como assolse con formula dubitativa un uomo accusato di sequestro di persona e di violenza carnale per avere tenuto una donna rinchiusa in una camera d’albergo per un’intera notte e per averla costretta ad avere un rapporto sessuale. L’imputato aveva ammesso di avere trascorso la notte in compagnia della vittima, ma aveva negato di averla costretta o minacciata. Il tribunale ritenne che le risultanze probatorie non fornissero prove sufficienti a carico dell’imputato: non solo era emersa nell’istruttoria la sussistenza di una relazione sentimentale tra l’imputato e la persona offesa (che, secondo i giudici, avrebbe potuto influire sulla veridicità della denuncia), ma – nel contrasto tra le due dichiarazioni – il collegio espresse alcune perplessità, rilevando che, di fronte alle minacce e alle violenze dell’uomo, la donna avrebbe potuto facilmente richiamare l’attenzione del portiere o dei clienti dell’albergo⁵⁶.

In un processo per tentata violenza sessuale e ratto a fine di libidine celebrato nel 1975, la parte offesa, diciannovenne, aveva riferito di avere accettato un passaggio in auto da un suo coetaneo e di essere stata tuttavia condotta in un luogo appartato, dove il ragazzo le aveva tolto i vestiti, tentando di stuprarla.

“contro la volontà” o “contro il consenso”, è stato al contempo rilevato che tale formulazione avrebbe avuto l’effetto di spostare l’attenzione sulla vittima, comportando quasi un’inversione dell’onere della prova, cfr. Virgilio, 1996, p. 166. Attualmente, però, la necessità di modificare la disposizione sulla violenza sessuale, inserendo il concetto di consenso, deriva dalla Convenzione di Istanbul ed è stata evidenziata dal GREVIO, cfr. Biaggioni, 2021, p. 67. Sull’evoluzione giurisprudenziale in tema di violenza sessuale, sempre più orientata a valorizzare l’elemento del consenso, cfr. Balbi, 2023.

⁵⁶ Trib. Pen. Como, 21 marzo 1974, n. 348.

L'imputato negava, affermando che la giovane aveva acconsentito a farsi spogliare. «Nell'insanabile contrasto delle due versioni fornite», i giudici lariani considerarono maggiormente credibile quella dell'imputato, ritenendo «difficile immaginare che una persona possa togliere pantaloni e mutandine ad un'altra che non lo voglia» (tanto più che «la manovra» si era svolta «nell'angusto spazio di un abitacolo» di un'auto). L'opinione seguita dal tribunale di Como – che si fondava sulla convinzione che fosse «impossibile» violentare una donna che indossasse un capo di abbigliamento particolarmente attillato e difficoltoso da togliere senza la sua attiva collaborazione e che, anni dopo, sarebbe stata espressa dalla Corte di cassazione in una notissima sentenza oggetto di ampie critiche⁵⁷ – tendeva, dunque, ad escludere la sussistenza del reato di violenza sessuale in assenza di una manifesta resistenza, sul presupposto (errato) che una donna possa sempre opporsi al rapporto sessuale qualora davvero non lo voglia. I giudici assolsero l'imputato per insufficienza di prove, anche alla luce della condotta della ragazza successiva all'episodio. Era stato accertato, infatti, che mentre ritornavano in auto, i due giovani avevano fatto una sosta per poi proseguire: secondo i giudici, in quell'occasione, la giovane «avrebbe potuto scendere e fuggire, impaurita dal tentativo di violenza testé subito, invece rimase al suo posto»⁵⁸.

4.2.4. *La vis grata puellis*

La giurisprudenza considerò a lungo non idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 519 c.p. la violenza, «che non “costringe”, ma “induce” o “conquista” o “seduce”» – come la descrive il Manzini⁵⁹ – e che «in realtà è desiderata dalla controparte per salvare le apparenze o gli scrupoli della propria coscienza» – come la spiega l'Antolisei⁶⁰. In questi casi, si riteneva che la violenza non potesse nemmeno essere qualificata come tale. Anche laddove, dunque, furono accertati atti di resistenza da parte della donna, questi furono sovente attribuiti a una manifestazione di pudore anziché ad una effettiva espressione di dissenso, secondo il motto latino *vis grata puellis*.

Negli anni Settanta, anche il tribunale di Como aderì all'orientamento adottato sino al decennio precedente dalla Corte di cassazione e seguito anche successivamente (talvolta ancora oggi) da molti tribunali di merito⁶¹, secondo

⁵⁷ Ci si riferisce a Cass Pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636 (nota come “sentenza dei jeans”), secondo la quale «è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa». *Contra* Cass. Pen., Sez. III, 19 maggio 2006, n. 22049.

⁵⁸ Trib. Pen. Como, 24 gennaio 1975, n. 78.

⁵⁹ Manzini, 1963⁴, p. 289.

⁶⁰ Antolisei, 1999¹³, p. 175.

⁶¹ È recentissima la notizia della pronuncia con la quale la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza della Corte d'appello di Palermo (che aveva giustificato l'assoluzione di un uomo accusato di avere stuprato una donna mentre la accompagnava a casa dopo una

il quale non costituiva violenza «quella necessaria a vincere la ritrosia naturale femminile, destinata – come ricordava l'Avv. Lagostena Bassi nella sua difesa – a crollare al primo squillo di tromba come le mura di Gerico»⁶².

Di fronte alla difficoltà di accertare il dissenso del soggetto passivo del reato (che è presupposto della costrizione del soggetto attivo), i giudici aggirarono l'ostacolo riconducendo sovente la condotta dell'uomo alla *vis grata puellis*, aderendo alla convinzione diffusa secondo la quale la resistenza opposta dalla donna è in realtà espressione delle dinamiche dei ruoli di genere piuttosto che della mancanza di volontà al rapporto sessuale. Tale convinzione se non valeva ad escludere del tutto la sussistenza del reato, la poneva, tuttavia, gravemente in dubbio, giustificando l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

Alla *vis grata puellis* il tribunale di Como fece riferimento, ad esempio, in un processo per violenza carnale continuata (la condotta si era protratta per circa quattro anni) celebrato nel 1970. La ragazza – che all'epoca dei fatti aveva sedici anni e che era ospite nella casa dell'imputato per aiutarlo nelle faccende domestiche – aveva riferito che una notte l'uomo l'aveva costretta ad un rapporto sessuale. Le dichiarazioni della parte offesa non convinsero i giudici lariani della sussistenza del reato, «non potendosi raffigurare violenza in quel comportamento necessario e sufficiente a vincere la naturale ritrosia femminile», tanto più che la denuncia era stata presentata solo quattro anni dopo il primo episodio, immediatamente dopo che l'uomo aveva cacciato di casa la ragazza (circostanza che faceva quantomeno sorgere il sospetto che la giovane fosse mossa da «un mero spirito di rivalsa»). Il collegio osservò che «le risultanze acquisite, permanendo il dubbio circa il consenso del soggetto passivo alla violenza carnale, non consentono un giudizio di sicura colpevolezza»⁶³.

In un altro processo per violenza carnale celebrato l'anno successivo, l'episodio – che aveva per protagonisti due giovani trasferiti nel comasco dal Meridione – fu subito inquadrato entro un «cliché ormai tradizionale». La ragazza aveva dichiarato di essere stata costretta dal fidanzato ad avere un rapporto sessuale e di avere quindi confessato l'accaduto ai fratelli, che avevano convinto il giovane a sposare la sorella per rimediare al «disonore» arrecato a lei e alla famiglia. Il fidanzato tuttavia era fuggito (non senza lasciare ai fratelli della ragazza una richiesta di un milione e mezzo di lire per acconsentire al matrimonio) e, una volta rintracciato, aveva negato di avere commesso violenza, affermando che il rapporto sessuale era avvenuto su iniziativa della fidanzata. Durante l'istruttoria e all'udienza la parte offesa ribadì (sebbene «fra molte perplessità e reticenze»)

serata in discoteca con la *vis grata puellis*), ha dovuto ribadire che «l'aggressività è gradita alla fanciulla è una massima anacronistica», cfr. F. Patané, «È stupro anche se la vittima non reagisce». La Cassazione ribalta la sentenza del processo contro l'uomo accusato di violenza su una ragazza, in «La Repubblica», 16 aprile 2024.

⁶² Cass. Pen., Sez. I, 20 febbraio 1967, in «La Giustizia penale», LXXII, 1967, parte II, c. 1400.

⁶³ Trib. Pen. Como, 2 febbraio 1970, n. 227.

di essere stata costretta al rapporto dal fidanzato e «di aver lottato con tutte le sue forze» per resistergli. Come rilevò il collegio, i fatti che facevano da sfondo all'episodio, per quanto «suggestivi», non avevano alcuna importanza ai fini del decidere, essendo necessario accertare soltanto la sussistenza del consenso della giovane. Sentita all'udienza, la parte offesa apparve ai giudici comaschi «incerta, titubante e non molto precisa nel descrivere le modalità del fatto», tanto da indurre a credere «che abbia finito per accondiscendere alle voglie dell'imputato». Il collegio non escluse pertanto che la violenza esercitata dal fidanzato fosse in realtà riconducibile alla *vis grata puellis*, anche perché la ragazza aveva manifestato in una lettera «sentimenti d'amore nei confronti del "promesso" sposo»⁶⁴.

In un altro processo per tentata violenza carnale celebrato nello stesso anno, il tribunale di Como non ritenne provata, sulla base delle «infide ed incostanti dichiarazioni» della vittima, le accuse. Il ragionamento del tribunale si fondava, tuttavia, su una serie di presunzioni derivanti da generalizzazioni e pregiudizi. Nella ricostruzione dei giudici, «probabilmente» l'uomo si era abbandonato «a qualche lascivia (baci, abbracci, palpeggiamenti)», «in ciò tentato, al momento, dallo stesso comportamento di lei» e dunque «probabilmente col tacito consenso di lei». Addentrandosi nella controversa questione relativa alla distinzione fra tentativo di violenza carnale e atti di libidine violenti⁶⁵, il tribunale lariano giudicò gli approcci sessuali dell'uomo «presumibilmente a lei non sgraditi (e pertanto non integranti di per sé il reato di atti di libidine)». Non era tuttavia possibile stabilire se l'uomo avesse desistito volontariamente dal rapporto sessuale ovvero soltanto a seguito della resistenza della ragazza (quantunque apparisse improbabile attesa la maggiore forza fisica dell'uomo), tanto più che, secondo il tribunale, non era «del tutto da escludere» che il «probabile compiacente comportamento» della giovane avesse indotto l'uomo a ricorrere a «quella violenza che, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, viene definita "*vis grata puellis*" di per sé insufficiente a concretare una vera e propria violenza carnale», salvo poi arrendersi «a fronte della decisa resistenza del soggetto passivo, tostochè si è profilata in tutta la sua effettività, realmente escludente, ogni ritrosia dovuta a sempre falso pudore»⁶⁶.

5. *Déjà vu: violenza sessuale e processo penale nell'Italia di oggi*

⁶⁴ Trib. Pen. Como, 26 marzo 1971, n. 297.

⁶⁵ Contieri, 1980⁴, pp. 113-128. In proposito la Corte di cassazione aveva stabilito che «Gli atti di libidine violenti, ancorché diretti al coito, quando questo non si sia verificato per la resistenza della vittima, costituiscono il delitto dell'art 521 e non già il tentativo di violenza carnale, senza che importino lo scopo e le modalità», cfr. Cass. Pen., 13 ottobre 1933, in «La Giustizia penale», 1934, parte II, c. 316.

⁶⁶ Trib. Pen. Como, 17 febbraio 1971, n. 154.

Quando *Processo per stupro* viene trasmesso in televisione, portando la questione della violenza sessuale (e dei suoi risvolti giudiziari) nelle case degli italiani, sono già tante le manifestazioni femministe che si svolgono nei tribunali e nelle piazze contro l'atteggiamento di molti giudici, pubblici ministeri e avvocati nei confronti delle vittime di stupro. Le proteste arrivano anche in Parlamento e alla fine degli anni Settanta vengono presentate le prime proposte di legge per la modifica delle norme vigenti in materia⁶⁷ – ancora improntate al modello patriarcale accolto dal codice fascista –, dando avvio a un lunghissimo dibattito politico, che si concluderà con l'approvazione della legge n. 66 del 1996, volta ad assicurare maggiore tutela alle vittime.

L'indagine condotta sulla giurisprudenza del tribunale di Como in materia di violenza sessuale negli anni Settanta del Novecento dimostra non solo che i tradizionali pregiudizi sessisti hanno sovente influito sulla valutazione dei giudici – che hanno in tal modo contribuito a contrastare i mutamenti culturali che stavano emergendo nella società italiana –, ma anche che il ricorso ad essi è stato favorito dall'intrinseca difficoltà di accertamento di tali reati, dovuta a sua volta in buona parte alla formulazione della norma, che – anziché fare riferimento al consenso della donna, per tutelare la sua libera volontà – imponeva di provare la presenza di indici di costrizione.

Se è vero che l'utilizzo degli stereotipi di genere ha consentito ai giudici di aggirare i problemi relativi alla ricostruzione dei fatti, fornendo loro dei criteri di (pre)giudizio in processi fondati sovente solo sulle dichiarazioni contrastanti dell'imputato e della parte offesa, senza nessun testimone diretto, è altrettanto vero che essi hanno viziato i meccanismi di accertamento giudiziale dei reati di violenza sessuale, ponendo in dubbio la credibilità della donna, dal punto di vista processuale, e la ragionevolezza delle sue dichiarazioni, sul piano sostanziale.

In assenza di risposte da parte dell'ordinamento alle specifiche esigenze che si manifestano nei processi per violenza sessuale, è toccato ai giudici trovare una soluzione, nel difficile bilanciamento tra esigenze repressive, garanzie degli imputati e tutela delle vittime.

Sotto il vigore del codice di procedura penale Rocco, i giudici hanno in molti casi fatto ricorso all'assoluzione per insufficienza di prove, che, come messo più volte in evidenza dal tribunale di Como, appariva la soluzione più «equa».

Se, da un lato, l'utilizzo della formula dubitativa ha corrisposto, nell'intenzione dei giudici, all'esigenza di contemperare, nell'impossibilità di un giudizio certo e in considerazione della delicatezza delle situazioni sottoposte al loro vaglio, i contrapposti interessi delle parti coinvolte, dall'altro, tale soluzione si è risolta in una mancanza di tutela sia per la parte offesa, che nel processo non otteneva giustizia (non vedendosi riconosciuto il ruolo di vittima, ma anzi subendo sovente "indagini" sul proprio comportamento), sia per l'imputato, che, a causa dell'ambigua disciplina del proscioglimento per insufficienza di prove, continuava

⁶⁷ Bossini, 2017.

a subire conseguenze (giuridiche e sociali) negative anche dopo la chiusura del processo.

L'abolizione della formula dubitativa – già proposta in quasi tutti i progetti di riforma del codice di rito presentati nella seconda metà del Novecento⁶⁸ – nel codice di procedura penale del 1988, da una parte, e le modifiche apportate alla disciplina, sostanziale e processuale, della violenza sessuale con la legge n. 66 del 1996 e con le più recenti leggi in materia⁶⁹, dall'altra, hanno ridefinito le dinamiche di accertamento giudiziale del reato, senza tuttavia risolvere le criticità legate all'intrinseca difficoltà di individuazione dei reati a sfondo sessuale.

Basti pensare che, mentre la legge n. 66 del 1996, pur avendo eliminato la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti, non ha fatto venir meno l'esigenza di indagini approfondite al fine di distinguere, nell'ambito del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, tra gli atti sessuali che genericamente integrano la violenza sessuale quelli di maggiore gravità, il divieto introdotto dal c.d. codice rosso di domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione dei fatti (art. 472 c.p.p.) risulta poco applicato nella prassi giudiziaria⁷⁰.

Nonostante la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato l'ambito di tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale – di pari passo con la maggiore consapevolezza maturata all'interno della società nei confronti del fenomeno della violenza di genere –, permangono nelle corti (in particolare di merito) condizionamenti socio-culturali, che si traducono sovente nell'adozione di atteggiamenti ostili e diffidenti nei confronti delle vittime nel corso del processo, nonché nell'utilizzo di argomentazioni sessiste e di linguaggi discriminatori nelle sentenze⁷¹. Lo dimostra, del resto, la nota condanna che nel 2021 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha inflitto all'Italia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo che la Corte d'appello di Firenze aveva assolto gli imputati in un processo per violenza sessuale, argomentando per lo più sulla base della vita intima e delle scelte personali della vittima⁷².

⁶⁸ Pisani, 1967.

⁶⁹ In particolare, sulla creazione di un sotto-sistema processuale penale relativo ai reati di violenza sessuale, fondato sul bilanciamento tra esigenze di riservatezza delle vittime e esigenze di accertamento probatorio, cfr. Romeo, 2007.

⁷⁰ Biaggioni, 2021, p. 58. Per le recenti critiche al difensore di un imputato per violenza sessuale di gruppo per le domande rivolte alla parte offesa, tese a ricostruire particolari intimi e dettagli privati dai quali dedurre il consenso della vittima, cfr. G. Fasano, *Le domande choc alla ragazza in aula nel processo a Grillo jr: «Non si è divincolata? E gli slip?»*, in *Corriere della sera*, 14 dicembre 2023.

⁷¹ Per gli anni Ottanta, cfr. Lagostena Bassi, 1991.

⁷² Sulla sentenza 27 maggio 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cfr. Cardinale 2021; Urizzi 2022. Più in generale, sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, cfr. Di Nicola Travaglini, 2022; Posa, Spirito, 2022; Bene, 2022. Per altri esempi, Pellizzone, 2021, pp. 74-77.

Queste convinzioni, diffuse – oggi come ieri – anche tra giudici e avvocati, determinano un fenomeno di *judicial stereotyping* che contrasta con il principio di parità di genere, al punto che uno dei principali problemi resta, ancora oggi, il sommerso, dal momento che molte donne rinunciano a denunciare per la paura e la vergogna di affrontare un processo giudiziario e mediatico: da questo punto di vista, non si possono sottacere gli effetti che il racconto dei *media* può produrre non solo sull'imputato, sovente condannato ben prima del dibattimento, ma anche sulla persona offesa, la cui vicenda esce spesso stravolta dalla risonanza del caso, spostando peraltro l'attenzione sul contrasto al fenomeno della violenza di genere dalla prevenzione alla repressione.

Appare, dunque, indispensabile trovare, nell'ambito delle esigenze di accertamento della verità (che possono comportare ovviamente anche l'esame della parte offesa e di eventuali testimoni ovvero gli accertamenti sanitari), un bilanciamento tra gli interessi della difesa e la tutela della dignità e della riservatezza della vittima, senza cadere in banali stereotipi sessisti, da un lato, e senza cedere a pressioni colpevoliste (provenienti soprattutto dal processo mediatico), dall'altro. Al riguardo, le norme, sostanziali e processuali, a tutela delle vittime – pur avendo introdotto, anche su impulso delle fonti di diritto sovranazionale, notevoli misure di sostegno – non possono fornire effettiva protezione alle donne, in assenza di una adeguata formazione e di una opportuna specializzazione dei magistrati (e degli avvocati) che consenta di affrontare le peculiarità dei reati di violenza sessuale in tutte le fasi del processo (anche in un'ottica acceleratoria). La necessità di superare il ricorso a pregiudizi di genere nei processi penali in materia di reati a sfondo sessuale, al fine di rendere più efficace la risposta giurisdizionale al fenomeno della violenza di genere, impone – come è stato rilevato – di fornire a tutti gli operatori coinvolti in tali processi competenze e conoscenze multidisciplinari che, nel rispetto dei diritti e delle garanzie di tutte le parti coinvolte, consentano di tutelare e proteggere le vittime già all'interno del processo, evitando che alla violenza maschile si aggiunga la violenza istituzionale⁷³.

⁷³ Biaggioni, 2021, p. 56. Negli ultimi anni, il C.S.M. è intervenuto ripetutamente, sottolineando da un lato l'opportunità di un'organizzazione degli uffici giudiziari delle procure e dei tribunali che garantisca la trattazione specializzata dei procedimenti in materia di violenza di genere e dall'altro la necessità di una formazione specialistica dei magistrati tesa all'acquisizione di competenze di natura non solo giuridica, in modo da consentire in fase investigativa e dibattimentale un migliore vaglio sulla fondatezza delle denunce e un più corretto rapporto con la vittima, riducendo nel contempo i tempi di trattazione dei procedimenti, cfr. Posa, Spirito, 2022.

Bibliografia

- Antolisei F., 1999¹³: *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, Giuffrè
- Badesi L., 2013: *Donne davanti alla giustizia del Lombardo-Veneto. Stupro, aborto, esposizione di infante nei documenti dell'Archivio di Stato di Como*, Como, Nodo libri
- Badesi L., 2020: *Per gelosia d'amore. Dai documenti dell'Archivio di Stato di Como 1862-1928*, Como
- Balbi G., 2023: *Legem et iustitiam facere. La giurisprudenza e il delitto di violenza sessuale*, in "La legislazione penale" www.lalegislationepenale.eu (23 novembre 2023)
- Basile F., 2019: *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco ... al Codice Rosso*, in "Diritto penale e uomo" www.dirittopenaleuomo.org (20 novembre 2019)
- Belmonti M.G., Carini A., Rotondo L., 1980: *Un processo per stupro. Dal programma della Rete due della Televisione italiana*, Torino, Einaudi
- Bene T., 2022: *Vittimizzazione secondaria. Teoria e fenomenologia*, Napoli, Editoriale scientifica
- Biaggioni E., 2021: *Reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, tra esigenze reali e stereotipi*, in C. Pecorella (ed.), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Torino, Giappichelli, pp. 56-72
- Bossini L.E., 2017: *Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all'inizio del dibattito italiano (1979-1980)*, in S. Feci, L. Schettini (eds.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, pp. 197-212
- Bourke J., 2009: *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*, Roma-Bari, Laterza
- Bruti Liberati E., 2018: *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Bari-Roma, Laterza
- Canosa R., Federico P., 1974: *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Bologna, Il Mulino
- Cardinale N., 2021: *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in "Sistema Penale" www.sistemapenale.it (14 giugno 2021)
- Casanova C., 2016: *Per forza o per amore. Storia della violenza familiare nell'età moderna*, Roma, Salerno Editore
- Cavina M., 2011: *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza

- Cazzetta G., 1997: *“Colpevole col consentire”. Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell’Ottocento*, in *“Rivista italiana di diritto e procedura penale”*, pp. 424-462
- Cazzetta G., 1999: *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè
- Cocchiara M.A. (ed.), 2014: *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Milano, Giuffrè
- Colarizi S., 2019: *Un paese in movimento. L’Italia negli anni Sessanta e Settanta*, Bari-Roma, Laterza
- Contieri E., 1980⁴: *La congiunzione carnale violenta*, Milano, Giuffrè
- Corbin A. (ed.), 1992: *La violenza sessuale nella storia*, Roma-Bari, Laterza
- D’Amico M., 2020: *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Cortina
- D’Amico M., Nardocci C. (eds.), 2021: *Gender-Based Violence between National & Supranational Responses: the Way Forward*, Napoli, Editoriale Scientifica
- D’Amico M., Nardocci C., Bissaro S. (eds.), 2023: *Le violenze contro la donna. Origini, forme, strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere*, Milano, Franco Angeli
- De Cristofaro E., 2023: *Il matrimonio riparatore. Ricomposizione dell’onore e libertà di scelta*, in F. Mastroberti, M. Pignata (eds.), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità ‘incompiuta’*, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 75-91
- De Grazia V., 1993: *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio
- Di Nicola Travaglini P., Menditto F., 2020: *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, Giuffrè
- Di Nicola Travaglini P., 2022: *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, in *“Sistema Penale”* www.sistemapenale.it (11 gennaio 2022)
- di Renzo Villata M.G., 2020: *Lo stupro tra passato e presente, ovvero... lo stupro negli Elementa iuris criminalis di Filippo Maria Renazzi*, in A. Santangelo Cordani, G. Ziccardi (eds.), *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 77-119
- Esposito A., Franceschi F., Piccinni G. (eds.), 2018: *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, il Mulino
- Feci S., Schettini L. (eds.), 2017: *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella
- Fiandaca G., 1993: *Violenza sessuale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, pp. 953-964
- Gotor M., 2022: *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo*

- breve 1966-1982*, Torino, Einaudi
- Lagostena Bassi T., 1991: *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza*, ed. E. Moroli, Milano, Mondadori
- Lussana F., Marramao G. (eds.), 2003: *Culture, nuovi soggetti, identità*, Soveria Mannelli, Rubbettino (L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, II)
- Mantioni S., 2017: *Homo mulieri lupus. Susan Brownmiller e la demistificazione della «cultura solidale dello stupro»*, in S. Feci, L. Schettini (eds.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, pp. 139-152
- Manzini V., 1963⁴: *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Torino, UTET
- Mascherpa S., 2011: *Il delitto del Circeo, una storia italiana. Il destino sociale delle vittime e degli aggressori*, Roma, Aracne
- Meniconi A., 2012: *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino
- Miletti M.N., 2016: *Elemosina giudiziaria o trionfo dell'equità? Il ripristino delle attenuanti generiche nella penalistica italiana del secondo dopoguerra*, in R. Bartoli, M. Pifferi (eds.), *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, Milano, Giuffrè, pp. 165-211
- Miletti M.N., 2020: *Ombre sull'innocenza. La formula dubitativa nel processo penale dell'Italia liberale*, in "Quaderno di storia del penale e della giustizia", 2, pp. 177-208
- Morelli F., 2014: *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino, Giappichelli
- Onida V., 1977: *L'attuazione della Costituzione fra magistratura e Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati, Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, 4. *Le garanzie giurisdizionali e non giurisdizionali del diritto obiettivo*, Milano, Giuffrè, pp. 503-595
- Pellizzone I., 2021: *Dalla misoginia alla violenza di genere*, in M. D'Amico, C. Siccardi (eds.), *La Costituzione non odia*, Torino, Giappichelli, pp. 69-80
- Pezzini B., Lorenzetti A. (eds.), 2020: *La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, Giappichelli
- Pisani M., 1967: *L'assoluzione per insufficienza di prove: prospettive storico-sistematiche*, in "Il Foro italiano", 1967, parte V, cc. 68-80
- Posa S., Spirito L., 2022: *Stereotipi e pregiudizi di genere: una storia ancora attuale*, in "Giustizia insieme" www.giustiziainsieme.it (9 dicembre 2022)
- Re F., 2023: *Responding to Sexual Violence. Female Agency and Rape Trials in the Province of Como (1820-1833)*, in S. Bianchi, M. Nicoli (eds.), *Women's Voices. Echoes of Life Experiences in the Alps and the Plain (17th-19th Century)*, Neuchâtel, Alphil-Presses Universitaires Suisses, pp. 261-278

- Roia F., 2017: *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, Franco Angeli
- Romeo A., 2007: *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza, La Tribuna
- Ronchey A., 1977: *Accadde in Italia. 1968-1977*, Milano, Garzanti
- Rosoni I., 1993: *Violenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano, Giuffrè, pp. 843-858
- Santangelo Cordani A., 2020: *Tra diritto e morale. La violenza sessuale nella dottrina giuridica della prima età moderna*, in A. Santangelo Cordani, G. Ziccardi (eds.), *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 57-75
- Santangelo Cordani A., Ziccardi G. (eds.), 2020: *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre
- Senese S., 2003: *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, in G. De Rosa, G. Monina (eds.), *Sistema politico e istituzioni*, Soveria Mannelli, Rubbettino (L'Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta, IV), pp. 403-420
- Tevere V., 2022: *La tutela internazionale dei diritti delle donne vittime di violenza. Riflessioni giuridiche in una prospettiva di genere*, Gutenberg Edizioni
- Urizzi S., 2022: *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in "Giurisprudenza Penale Web", 1 www.giurisprudenzapenale.com
- Vigarelli G., 2001: *Storia della violenza sessuale*, Venezia, Padova
- Virgilio M., 1996: *Corpo di donna e legge penale*, in "Democrazia e diritto", I, pp. 157-169
- Volpato C., 2021: *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne*, in C. Pecorella (ed.), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Torino, Giappichelli, pp. 1-35
- Zagrebel'sky V., 1998: *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, ed. L. Violante, Torino, Einaudi, pp. 711-790

